

CASI DI ESEMPIO

Picchetto dei pompieri durante l'orario di lavoro

AMBITO DEL DIRITTO Diritto del contratto di lavoro, Legge sul lavoro, Diritto cantonale in materia di pompieri	CANTONE Basilea Campagna	NORME CITATE 14
SENTENZE CITATE 5	CALCOLATO IL 10.09.2026	MODELLO DI IA globale, dopo l'anonimizzazione

Che cosa vede: l'output non modificato di LEXchat per casi costruiti — non è una consulenza legale, non verificato da un avvocato, senza relazione con un mandato reale.

Traduzione automatica dall'originale tedesco, non verificata da un avvocato. Fa fede unicamente la versione tedesca. [Leggere la versione tedesca](#)

INPUT

Fattispecie

È tutto ciò che è stato inserito — formulato in modo anonimo, con le domande della richiesta.

Siamo un'impresa di costruzioni metalliche a Pratteln con 41 dipendenti. Uno dei nostri montatori, 34 anni, lavora da noi al 90 per cento; il venerdì pomeriggio è libero. A titolo accessorio fa parte del corpo pompieri del Comune, dove ogni poche settimane è di picchetto, e questo talvolta cade durante il nostro orario di lavoro. Giovedì 3 settembre è uscito alle 09.20 ed è rientrato solo alle 13.00. Nella notte che precedeva mercoledì 9 settembre è stato in intervento dalle 01.35 alle 05.10 e alle 07.00 era di nuovo da noi alla macchina; la sera prima aveva lavorato fino alle 17.00. Finora gli abbiamo dedotto dal salario le ore perse, perché il servizio pompieri è pur sempre volontario. Dal Comune riceve un soldo, di quale importo non lo sappiamo. Non abbiamo regolamentato la cosa da nessuna parte: nel contratto di lavoro non c'è nulla al riguardo, e non abbiamo né un regolamento né una direttiva. Anche un secondo collaboratore, 44 anni, ne fa parte. Entrambi abitano a Pratteln.

DOMANDE

1. In caso d'emergenza dobbiamo davvero lasciarlo andare, e dobbiamo pagare il tempo, oppure possiamo continuare a dedurlo?
2. Si tratta ora di una funzione pubblica, di un'occupazione accessoria o di qualcos'altro, e che cosa dovremmo mettere per scritto al riguardo?
3. Se è stato in intervento di notte: ciò interrompe il periodo di riposo, e da quando può riprendere a lavorare la mattina?

CHIARIMENTO

Domande dell'analisi preliminare

Prima del calcolo, LEXchat chiede ciò che manca nella fattispecie. Si è risposto solo a ciò che il testo già conteneva.

1 Il soldo dei pompieri viene versato dal Comune?

Risposta: Il Comune versa un soldo; l'importo non è noto al datore di lavoro.

RISULTATO

Analisi iniziale

Il risultato, non modificato. Ogni norma e ogni sentenza citate sono collegate e verificabili.

Sintesi della situazione

Secondo l'art. 20 cpv. 2 FWG/BL, il servizio pompieri del montatore va espressamente trattato come esercizio di una funzione pubblica ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO; le trattenute salariali operate finora per le ore perse a causa degli interventi sono pertanto — nei limiti del «tempo limitato» di cui all'art. 324a cpv. 2 CO — illecite e vanno rimborsate, fermo restando che una rinuncia del lavoratore sarebbe inefficace secondo l'art. 341 cpv. 1 CO in combinato disposto con l'art. 362 cpv. 1 CO. Per contro, non sussiste alcun diritto a un'*indennità* di picchetto nei confronti dell'impresa di costruzioni metalliche, poiché il servizio di picchetto non è prestato nell'ambito di questo rapporto di lavoro (art. 14 cpv. 1 OLL 1) e la disponibilità trascorsa al di fuori dell'azienda non costituisce comunque tempo di lavoro secondo TF 4A_94/2010. Sotto il profilo della durata del lavoro, il periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 15a LL è formalmente rispettato nel caso notturno descritto; resta delicata la protezione della salute (art. 328 cpv. 2 CO, art. 6 LL) per l'impiego alla macchina dopo 3½ ore di servizio notturno, ragione per cui è vivamente raccomandata una regolamentazione aziendale scritta.

Analisi

Inquadramento giuridico

1. Qualificazione del servizio pompieri: funzione pubblica, non occupazione accessoria (domanda 2, prima parte)

L'art. 324a cpv. 1 CO menziona espressamente, tra i motivi d'impedimento «inerenti alla sua persona», l'«adempimento di obblighi legali o di funzioni pubbliche». Il legislatore cantonale ha operato esso stesso l'attribuzione per il servizio pompieri: secondo l'art. 20 cpv. 1 FWG/BL, i membri del corpo pompieri che «a causa del servizio pompieri sono impediti di prestare il lavoro» hanno diritto alla continuazione del pagamento del salario; l'art. 20 cpv. 2 FWG/BL precisa che il diritto nei confronti dei datori di lavoro di diritto privato si determina «secondo le disposizioni sull'esercizio di una funzione pubblica (articolo 324a capoverso 1 CO)». Con ciò l'alternativa sollevata dall'azienda («occupazione accessoria») è decisa per quanto riguarda il rapporto con voi: si è in presenza dell'esercizio di una funzione pubblica. Nella stessa direzione va la prassi amministrativa pubblicata, secondo cui le funzioni pompieristiche dotate di poteri d'imperio vanno qualificate come funzioni pubbliche (GAAC 61-56, consid. 2 — [Web, non verificato], consultato il 10 settembre 2026; si raccomanda una verifica, nella misura in cui la valutazione debba fondarsi su di esso).

Non si è in presenza di un'occupazione accessoria ai sensi dell'art. 321a cpv. 3 CO: questa norma vieta il lavoro remunerato per terzi solo «in quanto violi il suo dovere di fedeltà, e in particolare faccia concorrenza al datore di lavoro». Una concorrenza nei confronti di un'impresa di costruzioni metalliche mediante il servizio nel corpo

pompieri comunale è esclusa; il soldo non cambia nulla al riguardo. Il rapporto con il Comune è per contro un rapporto a sé stante, di impronta pubblicistica; la qualificazione dell'attività dei pompieri volontari nei confronti del Comune e l'obbligo salariale che ne deriva sono oggetto del diritto cantonale e vanno valutati caso per caso (Tribunale superiore A-1477-2025), fermo restando che secondo l'art. 21 FWG/BL il Comune deve in ogni caso il soldo. Per la vostra posizione è rilevante soltanto che non si tratta di un secondo rapporto di lavoro con voi.

L'obiezione secondo cui «il servizio pompieri è pur sempre volontario» non regge. In primo luogo, l'art. 20 cpv. 1 FWG/BL collega il diritto, quale elemento della fattispecie, alla qualità di «membri del corpo pompieri», non a un obbligo di servizio coatto. In secondo luogo, l'esercizio di una funzione pubblica è per sua natura assunto volontariamente ed è nondimeno riconosciuto dall'art. 324a cpv. 1 CO come impedimento non imputabile; il requisito «senza sua colpa» si riferisce al verificarsi dell'impedimento, non all'assunzione della funzione. Nel Cantone di Basilea Campagna sussiste inoltre un obbligo di prestare servizio pompieri, il cui mancato adempimento comporta, secondo l'art. 22 cpv. 1 FWG/BL, una tassa d'esenzione dall'obbligo del servizio pompieri a favore del Comune politico; i dettagli sono disciplinati dai Comuni nel regolamento (art. 22 cpv. 2 FWG/BL).

Il legislatore cantonale conferma sistematicamente questo inquadramento: secondo l'art. 21 FWG/BL i Comuni politici versano ai membri del loro corpo pompieri un soldo, e secondo l'art. 22 cpv. 1 FWG/BL i Comuni politici riscuotono dalle persone soggette all'obbligo del servizio pompieri che non prestano servizio in un'organizzazione pompieristica riconosciuta una tassa d'esenzione dall'obbligo del servizio pompieri. Il servizio pompieri nel Cantone di Basilea Campagna non è dunque una semplice attività privata del tempo libero, bensì l'adempimento di un obbligo di servizio di diritto pubblico il cui mancato adempimento comporta l'assoggettamento a una tassa (art. 22 cpv. 1 FWG/BL); l'obiezione della «volontarietà» perde così anche il suo fondamento fattuale.

2. Obbligo di concedere il congedo in caso d'emergenza (domanda 1, prima parte)

L'art. 20 cpv. 1 FWG/BL presuppone che il membro del corpo pompieri sia «a causa del servizio pompieri impedito di prestare il lavoro»; la norma riconosce così l'ammissibilità dell'assenza. Il diritto di impartire istruzioni di cui all'art. 321d cpv. 1 CO non può essere utilizzato per vietare l'esercizio della funzione pubblica, il cui esercizio è appunto presupposto dall'art. 324a cpv. 1 CO e dall'art. 20 FWG/BL; l'esigibilità civile degli obblighi di diritto pubblico del datore di lavoro discende dall'art. 342 cpv. 2 CO, fermo restando che l'art. 342 cpv. 1 lett. b CO riserva le prescrizioni cantonali sul lavoro. In pratica: il montatore va liberato dal lavoro per l'intervento. Per contro, secondo l'art. 321a cpv. 1 CO egli deve tener conto dei vostri interessi legittimi — segnatamente comunicando senza indugio la partenza e il rientro nonché, per quanto ragionevolmente esigibile, spostando al di fuori dell'orario di lavoro gli impegni pompieristici puramente pianificabili (esercitazioni, corsi). Valutazione: il confine tra il caso d'emergenza (ineludibile) e i servizi pianificabili (disponibili) dipende dal caso concreto; per interventi pianificabili e non urgenti la prassi cantonale ha tracciato una delimitazione rispetto alla nozione di picchetto (Tribunale superiore 601-2019-15: i compiti ricorrenti in modo pianificato non corrispondono per loro natura al servizio di picchetto).

3. Ammissibilità della trattenuta salariale (domanda 1, seconda parte; incarico 1)

La trattenuta è inammissibile nella misura in cui si estende il diritto alla continuazione del pagamento del salario secondo l'art. 324a CO:

- *Periodo d'attesa*: il rapporto di lavoro deve essere durato più di tre mesi o essere stato stipulato per più di tre mesi (art. 324a cpv. 1 CO). Secondo la vostra descrizione ciò è il caso per il montatore e per il collaboratore di 44 anni; da verificare formalmente.
- *Entità*: è dovuto «il salario corrispondente» (art. 324a cpv. 1 CO), ossia, riferito al grado d'occupazione del 90%, le ore contrattuali concretamente perse — il 3 settembre dalle 09.20 alle 13.00, dunque 3 ore e 40 minuti, dedotte le pause non retribuite che cadono in tale periodo (art. 15 cpv. 1 e 2 LL).

Per contro, l'intervento dei pompieri non genera lavoro straordinario: le ore di lavoro supplementari ai sensi dell'art. 321c cpv. 1 CO presuppongono una prestazione eccedente la durata del lavoro convenuta, ordinata dal datore di lavoro o quantomeno fornita nel suo interesse — l'intervento notturno del 9 settembre non soddisfa tale requisito. Se invece il montatore viene invitato a recuperare le ore perse, non si tratta di un obbligo di recupero, bensì di lavoro supplementare ordinato che, se non compensato con tempo libero, va retribuito con un supplemento di un quarto secondo l'art. 321c cpv. 2 e 3 CO.

- *Durata*: la continuazione del pagamento del salario vale solo «per un tempo limitato»; l'art. 324a cpv. 2 CO la quantifica in tre settimane per il primo anno di servizio e successivamente in «un tempo adeguatamente più lungo ... secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari». Con un picchetto «ogni poche settimane» il contingente non è aritmeticamente esaurito; solo dopo il suo esaurimento una trattenuta sarebbe ammissibile. L'art. 324a cpv. 2 CO quantifica solo il primo anno di servizio; per gli anni successivi il «tempo adeguatamente più lungo» va determinato secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari, ragione per cui il limite annuo va stabilito concretamente per ciascun collaboratore.
- *Inderogabilità*: secondo l'art. 362 cpv. 1 CO, l'art. 324a cpv. 1 CO è relativamente imperativo; regolamentazioni divergenti sono ammissibili solo mediante accordo scritto almeno equivalente (art. 324a cpv. 4 CO). Poiché da voi nulla è regolamentato, vale l'ordinamento legale. Una rinuncia del lavoratore — anche tacitamente accettata — è inefficace secondo l'art. 341 cpv. 1 CO durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo; la semplice accettazione di salari decurtati senza formale opposizione non costituisce quindi una rinuncia. Di conseguenza, la giurisprudenza esige per qualsiasi deroga all'ordinamento legale sulla continuazione del pagamento del salario un accordo scritto e sufficientemente determinato nel contenuto; un regolamento aziendale non integrato nel contratto di lavoro non basta (TF 4A_98/2014).

Il credito è salario ed è quindi esigibile alla fine di ogni mese (art. 323 cpv. 1 CO); poiché vi è un giorno di scadenza, la mora subentra senza diffida (art. 102 cpv. 2 CO), l'interesse di mora ammonta al 5 % (art. 104 cpv. 1 CO). Il credito si prescrive in cinque anni (art. 128 n. 3 CO); poiché non indicate l'anno degli interventi, la situazione dei termini va verificata.

Computo del soldo: l'art. 324a CO non prevede alcun computo di prestazioni di terzi; l'art. 324 cpv. 2 CO (computo dei risparmi e del guadagno sostitutivo) concerne la mora del datore di lavoro e non è applicabile. A favore del fatto che il soldo dei pompieri non sia un'indennità di perdita di guadagno, bensì un'indennità di servizio, depone il suo trattamento quale soldo esente da imposta (art. 24 lett. f bis LIFD, art. 7 cpv. 4 lett. h bis LAID) e la sua esclusione dal reddito da attività lucrativa AVS (art. 6 cpv. 2 lett. a OAVS). Un computo potrebbe eventualmente essere discusso qualora il Comune versi, oltre al soldo, un'indennità giornaliera per perdita di guadagno; in tali casi il diritto cantonale del personale esige, per i propri collaboratori, la cessione di tale indennità al datore di lavoro (art. 9a cpv. 3 dell'ordinanza SGS 153.17). Questa norma vale solo per gli impieghi di diritto pubblico del Cantone, ma può servirvi da modello per un accordo ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO. Il fatto che non conosciate l'importo del soldo non nuoce: su domanda di chiarimento è stato indicato soltanto che il Comune versa un soldo il cui importo non vi è noto; finché non esiste un accordo di computo, l'importo è comunque irrilevante per la continuazione del pagamento del salario. Valutazione: la computabilità di un'eventuale indennità giornaliera per perdita di guadagno in assenza di una base contrattuale è aperta e non può essere risolta in modo definitivo sulla base delle norme disponibili.

Il soldo secondo l'art. 21 FWG/BL è una prestazione del Comune politico per il servizio prestato, non una prestazione sostitutiva del salario perso; l'art. 21 FWG/BL non contiene né un calcolo in funzione della perdita di guadagno né un computo su pretese nei confronti di terzi. Una compensazione con il credito salariale andrebbe inoltre valutata alla luce dell'art. 323b cpv. 2 CO, che ammette la compensazione di controcrediti con il credito salariale solo nella misura in cui questo è pignorabile.

4. Nessun diritto a un'indennità di picchetto nei confronti dell'azienda (incarico 2)

Il servizio di picchetto ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OLL 1 presuppone che il lavoratore si tenga pronto, «oltre al lavoro normale, per eventuali interventi» — si intende la disponibilità per il datore di lavoro. Il picchetto dei pompieri non è prestato per voi; la regola di computo dell'art. 15 OLL 1 e le regole sul tempo d'intervento dell'art. 8a OLL 2 non sono applicabili al vostro rapporto di lavoro. Anche applicando i criteri della prassi del Tribunale federale non si giungerebbe a un risultato diverso: il servizio di picchetto prestato al di fuori dell'azienda non costituisce tempo di lavoro se la persona può prestarlo a casa e restano possibili attività del tempo libero e contatti sociali; un breve termine d'intervento non comporta da solo l'equiparazione al picchetto in azienda (TF 4A_94/2010, consid. 4.4). Se una remunerazione copra il servizio di picchetto si valuta inoltre secondo il grado di onere, la frequenza effettiva degli interventi e l'accordo contrattuale; un servizio di picchetto poco gravoso può essere compensato con il salario convenuto (TF 4A_523/2010, consid. 5.1 seg.). Viceversa: se il picchetto dovesse essere prestato *in azienda*, l'intero tempo di disponibilità costituirebbe tempo di lavoro e, in caso di superamento della durata massima del lavoro, andrebbe indennizzato come lavoro straordinario con un supplemento di almeno il 25 % (TF 4A_11/2016, consid. 4.1 e 5.1; art. 15 cpv. 1 OLL 1, art. 13 cpv. 1 LL) — questa costellazione non è data nel caso in esame. L'indennizzo del servizio pompieri si determina secondo il diritto comunale: secondo l'art. 21 FWG/BL i Comuni politici versano ai membri del loro corpo pompieri un soldo; che la configurazione dell'indennità segua il diritto del personale o delle corporazioni e che basti un rinvio a tariffe del soldo emanate separatamente è confermato dal Tribunale superiore LA250014, consid. 4.2 seg. Risultato: nei vostri confronti non sussiste alcun diritto a un'indennità di picchetto; è dovuta esclusivamente la continuazione del pagamento del salario per il tempo di lavoro contrattuale perso.

Nemmeno le categorie speciali dell'art. 8 OLL 1 (personale di organizzazioni internazionali e di amministrazioni pubbliche di Stati esteri) sono d'aiuto in questo caso; esse non comprendono il servizio nel corpo pompieri comunale e confermano così che la delimitazione avviene unicamente tramite l'art. 2 cpv. 1 lett. a LL in combinato disposto con l'art. 3a LL. Determinante per il vostro rapporto di lavoro resta la regola di computo dell'art. 15 cpv. 1 e 2 OLL 1, che concerne solo la disponibilità «oltre al lavoro normale» ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OLL 1.

5. Periodo di riposo e inizio del lavoro più precoce dopo un intervento notturno (domanda 3)

La vostra azienda (costruzioni metalliche, 41 dipendenti) è soggetta alla LL; nessuno dei cataloghi di eccezioni degli art. 2 e 3 LL si applica e il montatore non esercita una funzione dirigenziale elevata (art. 3 lett. d LL). Per contro, la LL non si applica al corpo pompieri comunale in quanto attività amministrativa di un Comune: l'art. 2 cpv. 1 lett. a LL esclude dalla legge le amministrazioni dei Comuni e l'art. 3a lett. a LL riserva per queste in modo esaustivo soltanto la protezione della salute (art. 6, 35 e 36a LL) (cfr. Tribunale superiore LA250014, consid. 4.2). La responsabilità in materia di durata del lavoro per la mattina successiva spetta dunque a voi.

La riserva va delimitata con precisione: l'art. 2 cpv. 1 lett. a LL esclude dalla legge le amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni «fatto salvo l'articolo 3a», e l'art. 3a lett. a LL dichiara applicabili a tali amministrazioni unicamente le prescrizioni sulla protezione della salute (art. 6, 35 e 36a LL). Per il rapporto di servizio pompieri con il Comune non sussistono quindi obblighi LL in materia di tempo di lavoro e di riposo; la responsabilità per il periodo di riposo in vista dell'impiego lavorativo della mattina successiva incombe esclusivamente alla vostra azienda.

L'art. 15a cpv. 1 LL esige un periodo di riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive; secondo l'art. 15a cpv. 2 LL esso può essere ridotto per gli adulti, una volta alla settimana, fino a otto ore, purché la media di due settimane sia di undici ore. Calcolo per il caso descritto: fine del lavoro martedì alle 17.00, ripresa mercoledì alle 07.00 = 14 ore. Poiché l'intervento dei pompieri non costituisce tempo di lavoro per voi, le prescrizioni dell'art. 15a LL sono formalmente rispettate.

Va inoltre esaminata la struttura settimanale: se la durata settimanale del lavoro del grado d'occupazione del 90% è ripartita su più di cinque giorni, secondo l'art. 21 cpv. 1 LL va concessa ogni settimana una mezza giornata libera; il venerdì pomeriggio soddisfa di norma tale requisito. Secondo l'art. 21 cpv. 2 LL le mezze giornate libere possono

essere concesse cumulativamente solo con il consenso del lavoratore e per al massimo quattro settimane — le assenze dovute al servizio pompieri non possono dunque essere «compensate» con la mezza giornata libera.

Se si applica per analogia valutativa la regola sul picchetto dell'art. 19 cpv. 3 OLL 1 — che secondo il suo tenore vale solo per gli interventi di picchetto secondo l'art. 14 OLL 1, ossia per la disponibilità nel proprio rapporto di lavoro —, ne risulterebbe quanto segue: tra la fine del lavoro e l'inizio dell'intervento sono trascorse 8 ore e 35 minuti, dunque più delle quattro ore consecutive ivi menzionate; una concessione integrale posticipata di undici ore verrebbe quindi meno, e andrebbe concesso posticipatamente il periodo di riposo residuo di 2 ore e 25 minuti a partire dalle 05.10, con un inizio del lavoro al più presto alle 07.35. L'analogia non è giuridicamente assicurata e va espressamente contrassegnata come valutazione. (Secondo il tenore dell'art. 19 cpv. 3 OLL 1 il periodo di riposo va concesso posticipatamente «per la parte restante», e solo se non è raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive vanno concesse undici ore intere dopo l'ultimo intervento.)

Indipendentemente da ciò interviene la protezione della salute: secondo l'art. 328 cpv. 2 CO e l'art. 6 cpv. 1 e 2 LL dovete prendere i provvedimenti necessari secondo l'esperienza e organizzare lo svolgimento del lavoro in modo da evitare per quanto possibile pericoli per la salute e sovraccarichi. Chi, dopo un intervento notturno dalle 01.35 alle 05.10, viene messo alle 07.00 a una macchina è sovraccaricato; se si è a conoscenza dell'intervento notturno, l'impiego in posti di lavoro esposti a pericoli va posticipato. Le violazioni della protezione della salute sono punibili secondo l'art. 59 cpv. 1 lett. a LL anche in caso di negligenza, e l'autorità cantonale può intervenire secondo gli art. 51 seg. LL. Risposta alla domanda 3 nella pratica: dopo interventi notturni va assicurato mediante direttiva un periodo di riposo di undici ore dalla fine dell'intervento o — quale variante minima secondo il criterio valutativo dell'art. 19 cpv. 3 OLL 1 — va concesso posticipatamente il periodo di riposo residuo (nel caso descritto inizio del lavoro al più presto alle 07.35); il tempo perso che ne risulta costituisce a sua volta un impedimento dovuto al servizio pompieri ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO e va quindi retribuito.

6. Regolamentazione scritta necessaria (domanda 2, seconda parte; incarico 3)

Una regolamentazione non è un presupposto del diritto, ma è indicata per diversi motivi:

- Una regolamentazione che deroga all'art. 324a cpv. 1–3 CO (p. es. cessione di un'indennità giornaliera per perdita di guadagno, forfettizzazione, soluzione assicurativa) è ammissibile solo mediante accordo scritto e con una protezione almeno equivalente (art. 324a cpv. 4 CO); se orale o unilaterale è nulla (art. 362 cpv. 2 CO).
- Se il salario o la durata settimanale del lavoro vengono modificati quali elementi contrattuali soggetti all'obbligo di comunicazione, ciò va comunicato per scritto secondo l'art. 330b cpv. 1 lett. d e lett. e nonché cpv. 2 CO, quest'ultimo al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore.
- Una direttiva ai sensi dell'art. 321d cpv. 1 CO può disciplinare gli obblighi di annuncio, di prova e di registrazione (ora di partenza e di rientro, attestazione d'intervento del corpo pompieri), la gestione degli interventi notturni e il trattamento delle esercitazioni pianificabili; da modello funge l'art. 9a cpv. 1 e 2 dell'ordinanza SGS 153.17, che esige un'informazione scritta sull'obbligo di servizio all'entrata in servizio e, in caso di omissione, esclude l'utilizzo del tempo di lavoro — una simile sanzione non potete tuttavia ordinarla in via privatistica a scapito dell'art. 324a cpv. 1 CO.
- Obblighi di registrazione: l'art. 46 LL in combinato disposto con l'art. 73 cpv. 1 lett. c–e e cpv. 2 OLL 1 esigono la documentazione dei tempi di lavoro, di riposo e delle pause nonché una conservazione di almeno cinque anni. La mancanza di registrazioni si ripercuote processualmente a vostro sfavore, perché l'entità può allora essere stimata per analogia con l'art. 42 cpv. 2 CO (TF 4A_493/2019).
- Entrambi i collaboratori interessati vanno trattati in modo uguale; l'art. 8 Cost. non vi vincola direttamente quale datore di lavoro privato, ma una gestione disuguale crea un inutile potenziale di conflitto.

Prospettive di successo

Dal vostro punto di vista (difesa della trattenuta) le prospettive sono sfavorevoli. Decisiva contro di voi è la combinazione dell'art. 20 cpv. 1 e 2 FWG/BL con l'art. 324a cpv. 1 CO: il legislatore cantonale ha esso stesso attribuito il servizio pompieri alla categoria «funzione pubblica», con il che l'obiezione della volontarietà da voi sollevata è confutata; l'art. 362 cpv. 1 CO rende la norma relativamente imperativa, l'art. 341 cpv. 1 CO preclude la rinuncia e l'esigibilità della prescrizione cantonale discende dall'art. 342 cpv. 2 CO. Le linee di difesa residue sono ristrette: esaurimento del «tempo limitato» secondo l'art. 324a cpv. 2 CO (improbabile con interventi «ogni poche settimane», ma da verificare aritmeticamente), prescrizione secondo l'art. 128 n. 3 CO per i mesi molto risalenti, nonché la delimitazione degli impegni pompieristici pianificabili rispetto al caso d'emergenza (punto d'appoggio: Tribunale superiore 601-2019-15). Per gli interventi notturni al di fuori del tempo di lavoro contrattuale non dovete alcuna continuazione del pagamento del salario, poiché non vi è perdita di lavoro; essi non costituiscono nemmeno lavoro supplementare secondo l'art. 321c cpv. 1 CO, poiché non avvengono nel vostro interesse né su vostro ordine.

Avete prospettive di successo laddove venisse pretesa un'indennità di picchetto: TF 4A_94/2010 (consid. 4.4) e TF 4A_523/2010 (consid. 5.1 seg.) sorreggono l'argomentazione secondo cui la disponibilità trascorsa a casa non è tempo di lavoro soggetto a indennizzo; si aggiunge che la disponibilità non è prestata per voi (art. 14 cpv. 1 OLL 1). Questa linea si fonda qui sugli art. 14 e 15 OLL 1 nonché sulle citate sentenze del Tribunale federale.

Onere della prova: secondo l'art. 8 CC il lavoratore sopporta l'onere della prova per l'impedimento, la durata e l'entità delle ore perse; di fatto il rischio si sposta su di voi, perché siete voi a dover tenere la registrazione del tempo di lavoro (art. 46 LL, art. 73 OLL 1) e le incertezze vengono stimate secondo TF 8C_800/2012 (consid. 6.2). Mezzi di prova sono la vostra registrazione del tempo di lavoro, i protocolli d'intervento/le attestazioni del corpo pompieri comunale e i conteggi del soldo.

Procedura e costi: per un valore litigioso fino a CHF 30 000 si applica la procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) con carattere di procedura sociale; gli importi da rimborsare dovrebbero situarsi per ciascun collaboratore nettamente al di sotto di tale soglia. Il rischio processuale è quindi finanziariamente limitato; pesano di più il rischio reputazionale e di vigilanza (denuncia all'ispettorato cantonale del lavoro, art. 41 cpv. 1 e art. 51 LL) nonché la comminatoria penale secondo l'art. 59 cpv. 1 lett. a LL a causa dell'impiego alla macchina dopo il servizio notturno. Raccomandazione: correzione volontaria delle trattenute anziché avviare una causa.

Prossimi passi raccomandati

- 1. Allestire un ricalcolo:** prospetto tabellare di tutte le ore perse a causa del servizio pompieri di entrambi i collaboratori (data, ora di partenza e di rientro, ore contrattuali perse, importo lordo trattenuto), partendo dai casi documentati (3 settembre: 09.20–13.00 = 3 h 40 min dedotte le pause; 9 settembre: intervento al di fuori del tempo di lavoro contrattuale, nessuna fattispecie di trattenuta, eventualmente perdita 07.00–07.35 dovuta alla concessione posticipata del periodo di riposo). Risultato: importo lordo da rimborsare per mese, più l'interesse di mora del 5 % dalla rispettiva fine del mese (art. 323 cpv. 1, art. 102 cpv. 2, art. 104 cpv. 1 CO).
- 2. Redigere una lettera di rettifica a entrambi i collaboratori:** riconoscimento del diritto secondo l'art. 324a cpv. 1 CO in combinato disposto con l'art. 20 FWG/BL, rimborso con interessi, conteggi salariali corretti (art. 323b cpv. 1 CO), indicazione che in futuro non verranno più operate trattenute; nessun testo di rinuncia o clausola di saldo, poiché inefficace secondo l'art. 341 cpv. 1 CO.
- 3. Verifica del contingente secondo l'art. 324a cpv. 2 CO:** rilevare gli anni di servizio di entrambi i collaboratori e confrontare le ore di assenza cumulate per anno di servizio con il volume determinante di continuazione del pagamento del salario; risultato quale base per stabilire da quale punto una trattenuta sarebbe giuridicamente sostenibile.
- 4. Chiarire la struttura del soldo presso il Comune:** richiesta scritta al comando del corpo pompieri/al Comune per sapere se, oltre al soldo secondo l'art. 21 FWG/BL, viene versata un'indennità per perdita di guadagno e a chi, nonché acquisizione del regolamento comunale sul servizio pompieri secondo l'art. 22 cpv. 2 FWG/BL; solo

la componente di perdita di guadagno è oggetto di un eventuale accordo di cessione (modello art. 9a cpv. 3 dell'ordinanza SGS 153.17).

5. **Redigere un regolamento aziendale/una direttiva «Servizio pompieri e di protezione civile»** con: impegno a concedere il congedo nei casi d'emergenza; obblighi di annuncio (comunicazione immediata di partenza/rientro, attestazione d'intervento); registrazione nel sistema di rilevazione del tempo quale assenza retribuita; trattamento delle esercitazioni e dei corsi pianificabili; disciplina dell'inizio del lavoro dopo interventi notturni; eventuale accordo secondo l'art. 324a cpv. 4 CO (solo per scritto e solo in caso di equivalenza comprovata); comunicazione secondo l'art. 330b cpv. 2 CO in caso di modifica di elementi contrattuali soggetti all'obbligo di comunicazione.
6. **Direttiva sui periodi di riposo per posti di lavoro esposti a pericoli:** regola vincolante secondo cui, dopo un intervento notturno dei pompieri, il lavoro alle macchine viene ripreso solo dopo la concessione posticipata del periodo di riposo — quale variante minima secondo il criterio valutativo dell'art. 19 cpv. 3 OLL 1 (nel caso documentato: inizio del lavoro al più presto alle 07.35), per ridurre al minimo i rischi secondo l'art. 328 cpv. 2 CO e l'art. 6 LL meglio undici ore dalla fine dell'intervento; documentazione del provvedimento ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 OLL 1.
7. **Completare la registrazione del tempo di lavoro:** introdurre la categoria di registrazione «Assenza servizio pompieri (retribuita)», conservazione per cinque anni (art. 73 cpv. 2 OLL 1), affinché siano garantite la prova secondo l'art. 46 LL e la difesa contro le stime (TF 8C_800/2012, consid. 6.2).
8. **Documentare l'esito della verifica sull'indennità di picchetto:** nota interna agli atti attestante che nei confronti dell'azienda non sussiste alcun obbligo di indennità di picchetto (art. 14 cpv. 1 e art. 15 cpv. 2 OLL 1; TF 4A_94/2010, consid. 4.4; TF 4A_523/2010, consid. 5.1 seg.; Tribunale superiore LA250014, consid. 4.2 seg.), affinché eventuali pretese in tal senso possano essere respinte in modo documentato.
9. **Percorso di escalation:** in caso di rifiuto del collaboratore di accontentarsi del rimborso o di pretesa di indennità di picchetto: attendere l'istanza di conciliazione, procedura secondo l'art. 243 cpv. 1 CPC; parallelamente chiarire la situazione della prescrizione secondo l'art. 128 n. 3 CO per i periodi salariali più risalenti (verificare l'anno degli interventi).

Riferimenti

Sentenze importanti

Sentenza	Ratio decidendi	Rilevanza per il mandato
TF 4A_94/2010	Il servizio di picchetto prestato al di fuori dell'azienda non costituisce tempo di lavoro se la persona può prestarlo a casa e lì restano possibili attività del tempo libero e contatti sociali; un breve termine d'intervento non comporta da solo l'equiparazione (consid. 4.4).	Sorregge il rigetto di un diritto a un'indennità di picchetto; la disponibilità a casa a Pratteln non è tempo di lavoro.
TF 4A_523/2010	Se una remunerazione contrattuale copra un servizio di picchetto si valuta secondo il grado di onere, la frequenza effettiva degli interventi e l'accordo contrattuale; un servizio di picchetto poco gravoso può essere compensato con il salario (consid. 5.1 seg.).	Sostiene l'argomentazione secondo cui per la disponibilità «ogni poche settimane» non è dovuta alcuna remunerazione supplementare.
TF 4A_11/2016	Il servizio di picchetto da prestare in azienda costituisce integralmente tempo di lavoro in caso di breve tempo d'intervento; in caso di superamento della durata massima del lavoro vi è lavoro straordinario soggetto a supplemento (consid. 4.1, 5.1).	Delimita la costellazione qui non data e mostra il rischio qualora in futuro venisse ordinata la disponibilità in azienda.

Sentenza	Ratio decidendi	Rilevanza per il mandato
Tribunale superiore LA250014	La LL non è applicabile ai rapporti di lavoro con un ente di diritto pubblico se la maggior parte dei lavoratori è impiegata secondo il diritto pubblico; l'indennità di picchetto segue le regole del diritto del personale, un rinvio dinamico alle tariffe del soldo è sufficiente (consid. 4.2 seg.).	Mostra che indennizzo e configurazione del picchetto dei pompieri sono di competenza del Comune e che gli obblighi LL per la mattina successiva spettano a voi.
TF 8C_800/2012	Se mancano registrazioni sulla durata effettiva, ciò giustifica una stima comprensibile per analogia con l'art. 42 cpv. 2 CO; una rinuncia al salario va ammessa solo in presenza di un accordo chiaro, non in caso di semplice accettazione senza opposizione (consid. 6.2, 7.1).	Rischio probatorio della mancata registrazione; confuta un argomento di rinuncia fondato sulla tolleranza finora mostrata verso le trattenute.

Panoramica degli articoli importanti

Articolo	Contenuto normativo	Rilevanza dogmatica
art. 324a CO	In caso di impedimento non imputabile per motivi inerenti alla persona — tra l'altro adempimento di obblighi legali o di funzioni pubbliche — il datore di lavoro deve, dopo più di tre mesi di durata del contratto, il salario per un tempo limitato (cpv. 1), nel primo anno di servizio tre settimane, in seguito per un tempo adeguatamente più lungo (cpv. 2); regolamentazioni divergenti solo per scritto e almeno equivalenti (cpv. 4).	Fondamento centrale del diritto del lavoratore e norma di divieto per la trattenuta salariale operata; il cpv. 2 fornisce l'unica linea di difesa (esaurimento del contingente), il cpv. 4 il margine di configurazione.
art. 20 FWG/BL	I membri del corpo pompieri impediti di prestare il lavoro a causa del servizio pompieri hanno diritto alla continuazione del pagamento del salario; nei confronti dei datori di lavoro di diritto privato secondo le disposizioni sull'esercizio di una funzione pubblica (art. 324a cpv. 1 CO).	Norma di qualificazione che confuta l'obiezione della volontarietà e attribuisce il servizio pompieri alla fattispecie dell'art. 324a cpv. 1 CO; esigibile in via civile tramite l'art. 342 cpv. 2 CO.
art. 15a LL	Periodo di riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive; una volta alla settimana riduzione a otto ore con una media di undici ore su due settimane.	Criterio per l'inizio del lavoro più precoce dopo l'intervento notturno; formalmente rispettato (17.00–07.00 = 14 h), poiché l'intervento dei pompieri non costituisce tempo di lavoro per voi.
art. 19 OLL 1	Gli interventi di picchetto secondo l'art. 14 OLL 1 possono interrompere il periodo di riposo giornaliero; il periodo di riposo residuo va concesso posticipatamente, con meno di quattro ore di riposo consecutive l'intero periodo di riposo di undici ore.	Criterio valutativo (non direttamente applicabile, poiché non si tratta di picchetto nel proprio rapporto di lavoro) per la concessione posticipata; nel caso documentato dà 2 h 25 min dalle 05.10, quindi inizio del lavoro alle 07.35.
art. 341 CO	Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo il lavoratore non può rinunciare a crediti derivanti da disposizioni inderogabili (cpv. 1); si applicano le regole sulla prescrizione (cpv. 2).	Preclude l'obiezione secondo cui il collaboratore avrebbe accettato le trattenute; rende inevitabile il rimborso nella misura in cui si estende l'art. 324a CO.
art. 128 CO	I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni (n. 3).	Limita l'obbligo di rimborso retroattivo; da verificare per i periodi salariali più risalenti.
art. 73 OLL 1	I registri devono indicare segnatamente il tempo di lavoro prestato, i giorni di riposo e di riposo compensativo nonché le pause (cpv. 1 lett. c–e) e vanno conservati per almeno cinque anni (cpv. 2).	Obbligo di documentazione quale correttivo dell'onere della prova (cfr. TF 8C_800/2012, consid. 6.2) e base per la registrazione aziendale delle assenze per servizio pompieri.

Articolo	Contenuto normativo	Rilevanza dogmatica
art. 21 FWG/BL	I Comuni politici versano ai membri del loro corpo pompieri un soldo.	Il soldo è una prestazione del Comune per il servizio prestato, non un'indennità di perdita di guadagno; senza accordo di computo secondo l'art. 324a cpv. 4 CO non riduce la continuazione del pagamento del salario.
art. 22 FWG/BL	I Comuni politici riscuotono dalle persone soggette all'obbligo del servizio pompieri che non prestano servizio in un'organizzazione pompieristica riconosciuta una tassa d'esenzione dall'obbligo del servizio pompieri; dettagli ed esenzioni sono disciplinati dal regolamento comunale.	Attesta l'obbligo di servizio di diritto pubblico alla base del servizio pompieri e confuta l'obiezione della semplice volontarietà.
art. 2 LL	Fatto salvo l'art. 3a, la legge non si applica alle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (cpv. 1 lett. a) né ad altre aziende elencate.	Delimita i due rapporti: per il servizio nel corpo pompieri comunale non valgono le regole LL sul tempo di lavoro e di riposo, per la vostra impresa di costruzioni metalliche valgono integralmente.
art. 3a LL	Alle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché ad altre categorie di persone escluse si applicano nondimeno le prescrizioni sulla protezione della salute (art. 6, 35 e 36a LL).	Controeccezione esaustiva: nell'intervento comunale resta determinante solo la protezione della salute; gli obblighi relativi ai periodi di riposo incombono unicamente alla vostra azienda.
art. 21 LL	Se la durata settimanale del lavoro è ripartita su più di cinque giorni, va concessa ogni settimana una mezza giornata libera; cumulo solo con il consenso del lavoratore e per al massimo quattro settimane.	Il venerdì pomeriggio libero soddisfa il requisito; le assenze dovute al servizio pompieri non possono essere compensate con la mezza giornata libera.
art. 8 OLL 1	Definisce il personale di organizzazioni internazionali e di amministrazioni pubbliche di Stati esteri escluso dalla LL.	Mostra che il servizio nel corpo pompieri comunale va delimitato non tramite queste categorie speciali, bensì tramite l'art. 2 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 3a LL.
art. 321c CO	Obbligo di prestare lavoro supplementare ragionevolmente esigibile (cpv. 1), compensazione con tempo libero previo consenso (cpv. 2), altrimenti salario con un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3).	Gli interventi dei pompieri non generano ore supplementari; il recupero ordinato delle ore perse costituisce invece lavoro supplementare soggetto a supplemento.
art. 323b CO	Pagamento del salario con conteggio scritto (cpv. 1); compensazione di controcrediti solo nella misura pignorabile (cpv. 2).	Base dei conteggi salariali corretti e sbarramento contro una compensazione di fatto del soldo comunale con il credito salariale.

LEXchat · Picchetto dei pompieri durante l'orario di lavoro

l'output non modificato di LEXchat per casi costruiti — non è una consulenza legale, non verificato da un avvocato, senza relazione con un mandato reale. Traduzione automatica dall'originale tedesco, non verificata da un avvocato. Fa fede unicamente la versione tedesca.

Online: www.lexchat.ch/it/beispiele/feuerwehr-pikett · Stato 10.09.2026 · Riferimento 2e36d9d7fe74